



Stazione Unica Appaltante

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO 1 – RC AUTO**

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Civile Auto
<i>Contraente</i>	Comune di Genova Palazzo Tursi – via Garibaldi, 9 – 16124 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 00856930102
<i>Decorrenza</i>	31 dicembre 2015 (ore 24.00) – 31 dicembre 2016 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI POLIZZA	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	3
<i>art. 1 Durata del contratto.</i>	<i>3</i>
<i>art. 2 Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	<i>3</i>
<i>art. 3 Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi</i>	<i>3</i>
<i>art. 4 Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti</i>	<i>3</i>
<i>art. 5 Aggravamento del rischio</i>	<i>3</i>
<i>art. 6 Diminuzione del rischio</i>	<i>3</i>
<i>art. 7 Cessazione del rischio.....</i>	<i>4</i>
<i>art. 8 Dichiarazioni inesatte del Contraente</i>	<i>4</i>
<i>art. 9 Modifiche dell'assicurazione</i>	<i>4</i>
<i>art. 10 Oneri fiscali.....</i>	<i>4</i>
<i>art. 11 Foro competente</i>	<i>4</i>
<i>art. 12 Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS</i>	<i>4</i>
<i>art. 13 Interpretazione del Contratto.....</i>	<i>4</i>
<i>art. 14 Broker incaricato</i>	<i>4</i>
<i>art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010</i>	<i>5</i>
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO	6
<i>art. 1 Oggetto dell'assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>art. 2 Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 3 Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 4 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)</i>	<i>7</i>
<i>art. 5 Rinuncia alla rivalsa.</i>	<i>7</i>
<i>art. 6 Estensione Territoriale</i>	<i>7</i>
<i>art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 8 Gestione delle vertenze civili e tutela penale</i>	<i>7</i>
<i>art. 9 Danni da inquinamento.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 10 Libro Matricola</i>	<i>8</i>
<i>art. 11 Regolazione Premio.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 12 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 13 Coassicurazione</i>	<i>9</i>
SEZIONE RISCHI ACCESSORI.....	10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	11
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE “RISCHI ACCESSORI”	12
DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	13
STATISTICA SINISTRI – ANNUALITA' 2014 E 2015	15

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Legge	D.L. n. 209 del 07/09/2005, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e s.m.i.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i.;
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Impresa/Società/Compagnia	la Compagnia assicuratrice;
Polizza	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Sinistro	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo o Indennità	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto	la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Stato di Rischio	il documento che, ai sensi di legge, viene rilasciato dalla società antecedentemente la scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Massimali/Limiti di indennizzo stabilito	le somme che rappresentano il limite massimo del risarcimento o dell'indennizzo contrattualmente

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente / Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi, 4 – 16124 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	00856930102
Massimali	<i>Responsabilità Civile Auto</i> € 6.000.000,00 per sinistro, per veicolo, per persona e cose
Franchigia/Scoperto	Incendio – Furto senza scoperto / franchigia Atti vandalici scoperto 10% minimo € 250,00 Calamità naturali scoperto 10% minimo € 250,00 Assistenza stradale limite di indennizzo € 260,00 Garanzia Cristalli massimo indennizzo € 520,00 autovetture/€ 720,00 autocarri <i>Con utilizzo di centri convenzionati non viene applicata la franchigia di 100,00€</i>
Forma tariffaria	Bonus Malus o franchigia fissa fino alla concorrenza massima di : €.150,00 per macchine operatrici, ciclomotori e motocicli €.500,00 per autovetture ed autocarri
Durata ed effetto	decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2015 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2016 frazionamento annuale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Durata del contratto.

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2015 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2016.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, motivata dai tempi necessari all'espletamento e alla conclusione delle procedure relative alla gara successiva, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

art. 2 Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio sia stato corrisposto entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

art. 3 Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi

A fronte della necessità di sostituzione del certificato - contrassegno, l'Impresa provvederà al rilascio dei duplicati gratuito nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013, in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

art. 4 Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con l'Ente assicurato la forma e i contenuti e le modalità gestionali e di comunicazione del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione del libro matricola e alla gestione dei sinistri per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di gestione on - line.

art. 5 Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti dell'art. 1898 del C.C., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'eventuale aggravamento del rischio rinveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.

art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 7 Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Società, comporta la cessazione del contratto. La Società rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

art. 8 Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

art. 9 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

art. 11 Foro competente

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

art. 12 Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

art. 13 Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 14 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i, nonché alle eventuali successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

art. 2 Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza non inferiore dei seguenti limiti:

- a) Massimali: € 6.000.0000,00 unico
- b) Franchigie: (vedi schede di polizza)

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

art. 3 Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie

La formula tariffaria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per autoveicoli, autocarri e motoveicoli, deve intendersi in franchigia gestita dalla Compagnia Assicuratrice per il rimborso dei risarcimenti effettuati per effetto della responsabilità dell'assicurato come indicato nella scheda di polizza.

Classi di merito: il premio relativo alla presente garanzia è determinato anche in base alla classe di merito alla quale i veicoli assicurati sono assegnati.

Il sistema adottato dalla Società prevede 18 classi di merito

- Regole di assegnazione: al momento della stipulazione o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato ad una determinata classe, secondo quanto concordato al momento della stipulazione della polizza.
- Regole evolutive: in occasione di ciascun rinnovo, ciascun veicolo è assegnato ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione. L'evoluzione delle classi di merito avviene con miglioramento di una classe, con il limite della classe 1, nel caso in cui non si siano verificati sinistri; con il peggioramento di due classi al primo sinistro e di ulteriori tre classi per ogni sinistro dal secondo in poi, con il limite della classe 18.
- La tariffa Bonus Malus con [Franchigia](#), prevede oltre alla scala di classi B/M una Franchigia.
- Nel caso l'importo del danno rimborsato sia inferiore o uguale alla Franchigia, non verrà applicato l'aumento di 2 classi, il sinistro non verrà riportato sull'attestato e si otterrà la diminuzione di classe per assenza di sinistri sull'attestato.
- La Compagnia assicuratrice alla scadenza di ogni trimestre del contratto, formulerà richiesta di rimborso,

allegando elenco analitico delle liquidazioni, che comprovi l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia, in base alle informazioni ricevute da CONSAP e nei limiti di quanto pagato dall'Impresa Gestionaria nell'ambito della Convenzione Card a titolo di risarcimento diretto o direttamente in procedura ordinaria.

Le richieste di rimborso non potranno comunque comprendere i sinistri liquidati in procedura ordinaria per i quali la Compagnia abbia ottenuto dalla Compagnia del civilmente responsabile il rimborso di quanto risarcito ai trasportati né i sinistri in Convenzione Card risarciti al 100% dall'Impresa Gestionaria alla Contraente, salvo i casi di non sostenibilità o esito negativo dell'eventuale arbitrato.

Effettuate le opportune verifiche / contestazioni entro 30 giorni, il Contraente provvederà al rimborso di quanto dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco definitivo

art. 4 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.).

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

art. 5 Rinuncia alla rivalsa.

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti

del **proprietario/assicurato**, nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto di terzi non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

le deroghe di cui sopra non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

del **conducente** e del **proprietario/assicurato** nella eventualità che:

- a) in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli appositi articoli del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e s.m.i.,
- b) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico(qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- c) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- d) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti b) e c).
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto d),

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

art. 6 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, documento che verrà rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'articolo 143 D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

art. 8 Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere

la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico della Contraente.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95 e s.m.i., né delle spese di giustizia penale.

art. 9 Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- (i) qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;
- (ii) per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- (iii) per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- (iv) se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

art. 10 Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché di proprietà o locati od affidati alla gestione operativa del Contraente.

Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà o nella disponibilità del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

art. 11 Regolazione Premio

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di ricevimento del documento.

art. 12 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 60 gg. dalla richiesta stessa con le seguenti modalità:

- (i) numero del sinistro della Società;
- (ii) data di accadimento;
- (iii) tipologia del danno;
- (iv) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");

- (v) importo liquidato e data della liquidazione;
- (vi) importo riservato;
- (vii) per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.
- (viii) Importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

art. 13 Coassicurazione

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

SEZIONE RISCHI ACCESSORI

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo.

Sono comunque esclusi i:

- (i) danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- (ii) danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 260.000,00 per sinistro.

Sono comunque esclusi i:

- (iii) danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.
- (iv) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Eventi naturali

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €. 2.600,00

Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Furto totale/parziale – Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio – fono – visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Garanzia Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- (v) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- (vi) atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- (vii) vandalismo;
- (viii) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Rottura cristalli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza indicata alla scheda di polizza.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 260,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di € 260,00 per evento.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- (i) i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;
- (ii) i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- (iii) i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- (iv) i danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- (v) danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE “RISCHI ACCESSORI”

Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni o contrattuali la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Valore Assicurato

È il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

Danno parziale

L'Impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopracitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Danno totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziali penali.

La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo
- oppure, in sostituzione:
- Il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di quietanza.

Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società, eventualmente anche tramite il Broker. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all'Impresa, anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L'assicurato, in caso di danno occorso in conseguenza di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all'autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o altra idonea documentazione prevista dalla vigente normativa

Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro rata di premio netto.

STATISTICA SINISTRI – ANNUALITA' 2014 E 2015

ANNO 2014

SINISTRO N.	DATA	NS MEZZO TARGA	STATO	TIPO		RISERVATO
				SINISTRO	PAGATO	
2014/34546	08/01/2014	BM 065 TC	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
80817	29/01/2014	AL 368 SH	LIQ	ATTIVO	€ 500,00	
115315	22/02/2014	YA 046 AH	LIQ	ATTIVO	€ 140,00	
115956	07/02/2014	CL 334 ND	LIQ	ATTIVO	€ 180,00	
196825	18/03/2014	DB 244 YT	LIQ	ATTIVO	€ 500,00	
197062	17/03/2014	YA 040 AH	LIQ		€ 33,45	
222312	05/04/2014	NS. TRASP. LES	LIQ	ATTIVO	€ 1.000,00	
			LIQ		€ 400,00	
			S.S.			
		YA965AG	LIQ		€ 155,00	
		NS.COND.LES.	LIQ		€ 100,00	
192760	21/03/2014	NS COND. LES	LIQ		€ 925,00	
		BM377TC	LIQ		€ 500,00	
			LIQ		€ 236,09	
		NS, TRASP.	S.S.			
			LIQ		€ 489,66	
		NS TRASP	S.S.			
60236	10/02/2014	BC84687	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
171422	14/03/2014	EF 507 YE	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
220720	26/04/2014	LES. NS TRASP	LIQ	CONCOR.	€ 925,00	
		DD 29288	LIQ		€ 375,00	
		LES. NS COND	LIQ		€ 1.270,00	
242591	05/03/2014	YA 437 AH	LIQ	ATTIVO	€ 900,00	
273347	03/04/2014	CP 51563	LIQ	ATTIVO	€ 520,00	
270943	22/05/2014	DK 670 RY	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
276626	27/05/2014	BV 109 PD	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
281906	25/03/2014	YA438 AH	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
281868	30/05/2014	YA 065 AH	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
273553	03/05/2014	EJ976VM	LIQ	ATTIVO	€ 115,59	
287508	19/05/2014	BV907PF	S.S.			
287526	17/05/2014	DB244YT	LIQ	ATTIVO	€ 100,00	
302867	26/05/2014	CP51562	LIQ	ATTIVO	€ 400,00	
302870	31/05/2014	YA304AC	LIQ		€ 314,15	
322758	24/05/2014	LES.NS COND.	LIQ	CONCOR.	€ 3.774,00	
		CTP	S.S.			
		AJ565PR	LIQ		€ 1.750,00	
		LES. NS TRASP	LIQ		€ 2.634,00	
329680	29/05/2014	DD29286	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	
345301	16/06/2014	BM074FV	LIQ	PASSIVO	€ 500,00	
373942	13/07/2014	ZA423YC	LIQ	PASSIVO	€ 1.850,00	

Capitolato tecnico – Lotto 1 – RC Auto

391675	27/06/2014	YA965AG	LIQ	ATTIVO	€	70,00
391713	24/04/2014	AD162A	LIQ	PASSIVO	€	640,32
392718	13/07/2014	ZA423YC	S.S.	S.S.		
411777	13/04/2014	YA321AH	LIQ	ATTIVO	€	1.451,23
370834	27/07/2014	YA063AH	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
408072	27/08/2014	YA065AH	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
424136	12/08/2014	BM031TD	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
447926	29/08/2014	EJ976VM	LIQ	ATTIVO	€	1.000,00
425780	08/09/2014	YA064AH	LIQ	CONCOR.	€	400,00
457596	17/09/2014	CW68070	LIQ	ATTIVO	€	600,00
452114	01/08/2014	DG530RT	LIQ	PASSIVO	€	3.191,00
460327	17/09/2014	AH269FV	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
496671	10/10/2014	DX546MN	LIQ	ARD	€	4.100,00
496714	10/10/2014	DC266NF	S.S.	ARD		
496749	10/10/2014	BV927PC	S.S.	ARD		
496777	10/10/2014	EN769MR	LIQ	ALLUV	€	1.950,00
483944	15/10/2014	BM074FV	LIQ	CONCOR.	€	225,00
478524	07/10/2014	ZA657YA	SIL.ASSENSO			
478656	13/10/2014	BV108PD	LIQ	PASSIVO	€	3.191,00
510627	10/10/2014	YA204AH	LIQ		€	650,00
514095	19/08/2014	AH210SM	LIQ	P.S. CRIST.	€	425,00
518526	29/09/2014	YA063AH	LIQ		€	123,00
510027	19/09/2014	CV062BY	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
540695	12/11/2014	EJ976VM	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
528706	15/11/2014	ZA423YC	NATO 0B1	PASSIVO	€	1.850,00
544667	10/10/2014	YA039AH	LIQ	ARD	€	159,21
546005	10/10/2014	YA961AG	LIQ	ARD	€	23,27
546041	10/10/2014	YA959AG	LIQ	ARD	€	3,36
546068	10/10/2014	YA073AH	LIQ	ARD	€	1.000,00
546085	10/10/2014	DD337GY	LIQ	ARD	€	2.250,00
546108	10/10/2014	DD340GY	S.S.	ARD		
550159	10/10/2014	DX973DJ	LIQ	ARD	€	165,00
551597	07/11/2014	DF17708	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
546567	25/10/2014	BV965PC	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00
572428	10/10/2014	DB986YV	LIQ	ARD	€	120,30
572457	10/10/2014	YA063AH	LIQ	ARD	€	488,00
572474	10/10/2014	DB30221	S.S.	ARD		
575554	10/10/2014	YA966AG	S.S.	ARD		
576967	11/11/2014	YA321AH	LIQ	ATT	€	80,00
577013	15/11/2014	YA437AH	LIQ	ATT	€	300,00
577029	29/10/2014	YA321AH	LIQ	ATT	€	350,00
577069	12/11/2014	AH645FY	LIQ	ATT	€	150,00
577111	10/10/2014	YA062AH	S.S.	ARD		
577139	10/10/2014	YA320AH	S.S.	ARD		
577237	15/11/2014	YA321AH	LIQ	ARD	€	2.300,00
577244	15/11/2014	YA060AH	S.S.	ARD		
577250	15/11/2014	YA057AH	S.S.	ARD		
556127	23/11/2014	YA063AH	Nata da flusso	PASSIVO	€	1.850,00
576532	15/12/2014	BX395CX	NATO 0B1	PASSIVO	€	1.850,00
574694	16/12/2014	AL992SE	LIQ	PASSIVO	€	1.850,00

Capitolato tecnico – Lotto 1 – RC Auto

578625 18/12/2014 BM065TC	LIQ	CONCOR.	€ 500,00	
587718 02/12/2014 CZ205MW	LIQ		€ 3.877,78	
	LIQ		€ 100,62	
	RIS			€ 3.000,00
	LIQ		€ 1.652,71	
	RIS			€ 5.000,00
589409 18/12/2014 BP660GW	LIQ		€ 1.850,00	
			€ 90.973,74	€ 8.000,00

ANNO 2015

SINISTRO N.	DATA	NS MEZZO	STATO	TIPO SINISTRO	PAGATI	RISERVATI
42456	20/01/2015	DR970RD	LIQ	PASS	€ 2.896,00	
47756	18/10/2014	DK435SA	LIQ	LESIONI CTP	€ 3.067,52	
			LIQ	PROP.CTP	€ 1.890,00	
78509	13/01/2015	YA064AH	RIS	NS TRASP.		€ 18.000,00
78529	19/01/2015	DX976DJ	S.S.	A.VANDAL.		
51397	03/02/2015	DX976DJ	LIQ	PASSIVO	€ 1.820,00	
111391	23/02/2015	BM074FV	LIQ	PASSIVO	€ 1.820,00	
109755	24/02/2015	YA047AH	LIQ	PASSIVO	€ 1.820,00	
117881	06/03/2015	CP51562	RIS	PASSIVO		€ 1.415,00
			RIS	LES.NS COND		€ 7.000,00
			S.S.	PROP.CTP		
			RIS	LES.COND.CTP		€ 4.000,00
121266	19/01/2015		LIQ	PASSIVO	€ 1.568,00	
122245	10/03/2015	AV530CR	S.S.			
121218	25/02/2015		S.S.			
122309	24/02/2015	BH322WA	LIQ	PASSIVO	€ 1.820,00	
125604	14/03/2015	DN68137	RIS	FURTO		€ 3.000,00
125629	09/03/2015	BV846PF	RIS	FURTO		€ 4.050,00
125695	24/02/2015	YA323AH	S.S.	MULTIPLO ATT.		
			S.S.			
			LIQ	LES. CTP	€ 3.367,20	
			S.S.	CTP		
138461	25/03/2015	DX980DJ	RIS	FURTO		€ 6.850,00
156020	23/03/2015	YA040AH	LIQ	ATTIVO	€ 450,00	
181995	01/04/2015	DB983YV	S.S.	ATTIVO		
			RIS	LES.		€ 4.300,00
			LIQ		€ 3.500,00	
182082	07/04/2015	BM028TB	LIQ	ATTIVO	€ 50,00	
182103	10/04/2015	YA322AH	LIQ	ATTIVO	€ 40,00	
208221	23/04/2015	YA063AH	S.S.			
54956	04/02/2015	YA039AH	S.S.			
			LIQ		€ 112,00	
81241	23/02/2015	EK542HW	LIQ	PASSIVO	€ 1.820,00	
115832	25/02/2015		LIQ	PASSIVO	€ 1.820,00	
149854	01/04/2015	DG530RT	LIQ	CONC.	€ 910,00	
			LIQ		€ 75,00	
208897	04/05/2015	YA059AH	LIQ	PASSIVO	€ 1.820,00	
227007	14/05/2015		S.S.			
		BR524MF	RIS			€ 1.388,00
242353	24/05/2015	AZ861KD	LIQ	ATTIVO	€ 620,00	
242371	24/04/2015	DB251YT	LIQ	ATTIVO	€ 280,00	
			S.S.			
247033	04/05/2015	YA304AC	RIS			€ 248,00

248403	13/05/2015	CZ152MW	LIQ	PASSIVO	€	1.820,00	
254015	04/06/2015	YA057AH	LIQ	ATTIVO	€	100,00	
265526	10/04/2015	CP51564	RIS	LES			€ 8.550,00
			LIQ		€	1.128,38	
285073	23/06/2015	DX973DJ	LIQ	ATTIVO	€	200,00	
271126	19/06/2015	CW68071	LIQ	PASSIVO	€	1.820,00	
288820	11/07/2015	YA038AH	LIQ	ATTIVO	€	130,00	
316071	13/07/2015	AH659FY	LIQ	ATTIVO	€	50,00	
316086	03/07/2015	BX287CW	RIS				€ 1.388,00
			S.S.				
345636	04/08/2015	DW45401	RIS	PASS. MULTIPLO			€ 3.000,00
			RIS				€ 3.000,00
349715	13/08/2015	YA020AH	RIS	PASS			€ 1.820,00
322511	30/07/2015	DN68144	RIS	PASS			€ 1.820,00
275360	01/07/2015	DK670RY	LIQ	PAS	€	1.820,00	
Totale					€	38.634,10	€ 69.829,00

